

Allegato ^{4 D U} all'Atto
in data 11/01/2023
n.ri 12045/32168 di rep.
notaro Luigi Grasso Biondi

STATUTO

Articolo 1) - Denominazione

Su iniziativa della "ASSOCIAZIONE GALLERIA STORICA NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" organizzazione di volontariato, brevemente "Ass. Galleria Storica Naz. VV.F. - ODV" è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, una Fondazione senza fini di lucro denominata

"FONDAZIONE PER LA TUTELA, LO STUDIO E L'ACCRESIMENTO

STORICO DEI VIGILI DEL FUOCO ETS"

La Fondazione, quale Ente del Terzo Settore, si uniforma alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Articolo 2) - Sede

La Fondazione ha sede in "MANTOVA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, viale Risorgimento, 16" Largo Vigili del Fuoco n° 1

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Articolo 3) - Scopi

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale quale è la conservazione del patrimonio storico dei beni che nel tempo hanno fatto parte del Corpo dei Vigili del Fuoco e promuoverne la conoscenza mediante la loro esposizione in sale museali ed altri ambienti idonei

Il detto patrimonio storico del Corpo dei Vigili del Fuoco consiste in automezzi di qualsiasi genere e specie, attrezzature, bandiere, divise, documenti, scritti, libri, riviste, e qualunque oggetto abbia fatto parte nel tempo di beni appartenuti al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse direttamente connesse, secondo i criteri e limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e operazioni ritenuti necessari e/o opportuni. La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più adeguato accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c.

Articolo 4) – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione acquisito da atto costitutivo pari ad Euro 205.000,00 (duecentocinquemila).

Detto patrimonio potrà essere incrementato e alimentato da beni di qualsiasi natura che potranno essere acquistati in seguito ad economia di amministrazione ovvero per effetto di lasciti, obolazioni, donazioni, legati ed erogazioni a favore della Fondazione, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati. Il patrimonio, le risorse e le entrate della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, alla gestione e alla destinazione del patrimonio, del denaro o di altri doni che appartengono alla Fondazione o che perverranno alla stessa nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Alla fine di ogni esercizio

verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dal quale dovranno, in particolare, risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Articolo 5) – Organi

Sono organi della Fondazione:

Il Presidente della Fondazione

il Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo

il Segretario

il Revisore dei Conti

REQUISITI DI ONORABILITÀ I componenti degli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 6) – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, eccettuato quello nominato nell'atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio Direttivo. La carica di Presidente della Fondazione dura tre anni e può essere rinnovata. Il Presidente della Fondazione ha la funzione di rappresentanza esterna e di sovrintendenza della Fondazione; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo pur non avendo diritto di voto, esprime pareri, indicazioni e suggerimenti. In rappresentanza della Fondazione e su delibera del Consiglio Direttivo sottoscrive e pone in essere specifici atti.

Articolo 7) - Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri che durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il primo consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno alla loro sostituzione. In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto, in ogni caso, a nominare il nuovo Consiglio Direttivo. In tali ipotesi, la mancata nomina del nuovo Consiglio Direttivo è causa di scioglimento della Fondazione.

I membri del nuovo Consiglio Direttivo dovranno essere scelti dal Consiglio Direttivo uscente tra i nominativi proposti dal Prefetto di Mantova, dal Sindaco di Mantova e dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Mantova. Il Consiglio Direttivo uscente deve appellarsi alle dette autorità entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza della propria carica perché le stesse autorità possano esprimere le loro proposte entro il giorno dell'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di carica, giorno che coincide con la nomina e l'inizio del mandato del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, oltre a svolgere il ruolo di supporto all'opera del Presidente del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, spettano:

a) la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo;

b) l'elezione tra i suoi membri del Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato;

c) la nomina del Presidente della Fondazione;

d) la nomina del segretario e la sua sostituzione che può avvenire per qualunque causa;

e) la nomina del Revisore Legale, con la relativa retribuzione;

f) la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che richiederà il caso;

g) la deliberazione in merito allo scioglimento della Fondazione;

h) la modifica dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni 6 mesi. Il Consiglio dovrà in ogni caso riunirsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei membri. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno 8 giorni liberi prima della data fissata.

La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio Direttivo e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Per le delibere relative alle modifiche dello scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo meno uno.

Le decisioni devono essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 8) – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario o opportuno; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento adeguato riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Presidente del Consiglio Direttivo o anche a uno o più membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può designare inoltre un Vice Presidente del Consiglio Direttivo che sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento.

Articolo 9) – Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il segretario può essere uno dei membri del Consiglio Direttivo ovvero persona esterna a quest'ultimo. Ha il compito specifico di dare attuazione ed esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, di supportare il Presidente del Consiglio Direttivo nella redazione e conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo, nonché alla tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio annuo.

Articolo 10) – Revisore Legale dei Conti

La revisione legale dei conti della Fondazione è affidata ad un Revisore Legale, iscritto all'apposito Registro, che viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Revisore Legale può essere nominato senza limiti di tempo ovvero a tempo determinato. Il Revisore Legale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur non avendo diritto di voto.

Articolo 11) – Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono raccolti in ordine cronologico.

Articolo 12) – Retribuzioni delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo che per il Revisore Legale che ha diritto al compenso per lo svolgimento della propria attività determinato sulla base delle tariffe professionali dal Consiglio Direttivo.

Si applica l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Chi è investito di una carica sociale prevista dal presente Statuto ha diritto al

rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi affidati.

Articolo 13) - Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e bilancio preventivo

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio Direttivo presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, la nota integrativa e la relazione alla gestione che illustra l'attività svolta nell'anno precedente, i fatti salienti verificatisi e le prospettive future. Entro lo stesso termine vengono presentate le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'anno in corso. Il bilancio dell'esercizio precedente, la nota integrativa, la relazione del Presidente, nonché le variazioni al bilancio preventivo devono essere consegnati al Revisore Legale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte del Consiglio stesso. L'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente - accompagnata da una relazione del Revisore Legale - con quella del bilancio preventivo deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio preventivo del nuovo esercizio viene presentato al Consiglio Direttivo entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno. Il bilancio preventivo per la sua approvazione è accompagnato da una relazione del Presidente del Consiglio Direttivo e da una relazione del Revisore Legale.

Nella redazione del bilancio e nella tenuta dei libri e delle scritture contabili dovranno essere seguiti le disposizioni e i principi previsti dalle norme del Codice civile in materia e dagli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 14) - Durata, scioglimento, liquidazione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. La Fondazione si scioglie

con delibera del Consiglio Direttivo: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. La Fondazione si scioglie altresì nel caso previsto nel precedente art. 7.

Nel caso di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, del d.lgs. 117/2017, il patrimonio di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti anche altri eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato all'assegnazione di borse di studio e o formazione, al finanziamento di attività culturali o scientifiche con erogazione di Fondi a finalità vincolata, o a Fondazioni o altri enti del terzo settore aventi medesime finalità.

Articolo 15)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Positiv 1 si cancella lo "presso" e "16" una formula approvata

[Signature]

Thompson

To my dear Father

Mayon

St. Louis

John Bon

Pucca Ring


 Ho per
 ricevuto



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI, FIRMATO A' SENSI DI LEG-
GE, COMPOSTO DI FACCIATE 169
BRESCIA, 18/04/2023